

# Il diritto alla rendicontazione non rende il trust interposto

Andrea Vasapolli

Con la risposta a interpello 258/2024 le Entrate sono tornate a pronunciarsi in tema di trust ritenuti interposti, esaminando tra gli altri il caso di un trust il cui atto istitutivo riservava alla beneficiaria il potere di rimuovere il trustee, sostituendolo con un altro da lei nominato, e inoltre il diritto di ricevere la rendicontazione del trustee in merito alla gestione del fondo in trust (si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 dicembre).

L'Agenzia ha affermato che «il potere di revoca del trustee riservato alla beneficiaria, fa ritenere che la gestione del trust non possa avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della beneficiaria stessa, alla quale il trustee è tenuto a fornire, inoltre, rendiconto della gestione».

Con quest'ultima affermazione l'Agenzia sembra porre il diritto al rendiconto spettante al beneficiario sullo stesso piano di rilevanza del diritto di revocare il trustee e, in ogni caso, come elemento comprovante la non genuinità del trust, tale da condurre a considerarlo inesistente ai fini fiscali. Se tale fosse il pensiero delle Entrate, sarebbe profondamente errato. È bene quindi fare chiarezza sul punto.

## Obbligo di rendicontare

In verità il trustee deve essere sempre pronto a rendicontare. Uno dei doveri del trustee è, infatti, quello di redigere il rendiconto delle operazioni gestorie che hanno interessato il fondo in trust e della consistenza e composizione dello stesso; e tale dovere è posto a tutela degli interessi dei beneficiari, che hanno il diritto di essere informati.

L'obbligo di rendicontazione del trustee è affermato dalla giurisprudenza anglosassone, è espressamente previsto dall'articolo 2, lettera c), della Convenzione dell'Aja, dallo Uniform Trust Code (2020) negli Usa, nonché da molte leggi del modello internazionale: a titolo meramente esemplificativo, Belize Trusts Act 1992 (2000) rev, section 27; San Marino, legge 1/3/2010 n. 42, articolo 27.2; Trust (Jersey) Law 1984, articolo 29, e così via.

Come chiarito dalla più qualificata dottrina (per tutti "Lewin on Trusts"), è dovere imprescindibile di un trustee tenere una contabilità chiara e distinta dei beni che amministra ed essere costantemente pronto a rendere conto della sua gestione. La mancata tenuta di una corretta contabilità è di per sé una violazione degli obblighi fiduciari. La contabilità che deve essere tenuta è quella necessaria a consentire al trustee di rendere il conto della gestione ai beneficiari.

La rendicontazione del trustee deve dare conto di come sono stati amministrati nel periodo di riferimento i beni e i diritti che formano il fondo in trust, della loro composizione, di quali impieghi e distribuzioni sono avvenuti. Il rendiconto reso dal trustee deve mettere i beneficiari nella condizione di comprendere se il fondo in trust è investito e gestito in conformità alle finalità del trust. I beneficiari hanno il diritto di ricevere copia della rendicontazione resa dal trustee per il periodo di riferimento.

### **Best practice**

Chiarissima in merito è anche la *best practice* di riferimento a livello internazionale della Society of Trust and Estate Practitioners (Step). Il trustee è tenuto a rendere conto sia al giudice che ai beneficiari di come ha amministrato il patrimonio affidato alla sua gestione. La sua rendicontazione deve essere esaustiva ed accurata ed inoltre deve essere comprensibile da un beneficiario medio, che può avere anche pochissima competenza di finanza e di contabilità. In senso analogo inoltre lo studio «L'obbligo di rendiconto del trustee» del 21 novembre 2011 del Cndcec.

Da ultimo, è recente la sentenza di un tribunale italiano (Tribunale Salerno, 19 aprile 2024) che, nel caso di un trust regolato dalla legge di Jersey, ha riconosciuto il diritto dei beneficiari di ottenere dal trustee il rendiconto della sua gestione.

In sintesi, quello di rendere il conto della gestione (*duty to account*) è uno degli obblighi del trustee ed è posto a tutela essenziale degli interessi dei beneficiari, che hanno diritto di conoscere tale rendiconto. Non si può quindi in alcun modo ritenere che il diritto dei beneficiari a ottenere il rendiconto della gestione rappresenti una modalità di utilizzo non fisiologica dell'istituto del trust o un abuso nella posizione di potere dei beneficiari; ancor meno si può ritenere che la previsione di tale diritto possa portare alla valutazione di inesistenza di un trust ai fini fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA